



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 11

**Deliberazione n. 57 del 19/12/2019**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE.

L'anno **2019**, addì **diciannove**, del mese di **Dicembre** alle ore **20:50**, presso la **sala civica del Centro Polifunzionale "Il Tornacanalè"**, nella Sala Consiliare temporanea, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GIOVANNINI ANGELO	Sindaco	X	
MALAVASI ILARIA	Vice Sindaco	X	
BERSELLI ANDREA	Consigliere	X	
MONTANARI LUCA	Consigliere	X	
LUGLI MARIO	Consigliere		X
MANDRIOLI MARCELLO	Consigliere	X	
GIBERTINI LISA	Consigliere	X	
RIGHI BRUNETTO	Consigliere		X
MERIGHI CRISTINA	Consigliere	X	
GARUTI ROBERTO	Consigliere		X
SCANO SIMONE	Consigliere		X
VOLPE GIUSEPPE	Consigliere	X	
PAULIS ELENA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Lugli Mario, Righi Brunetto, Garuti Roberto e Scano Simone.

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Reggente Dott. Carlo Bellini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Angelo GIOVANNINI nella sua qualità di il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: BERSELLI ANDREA, MONTANARI LUCA, PAULIS ELENA

E' presente l'Assessore esterno SACCHETTI ENZO



Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del dottor Carlo Bellini, Responsabile Finanziario, che illustra l'argomento.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 27/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 in data 19/12/2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017.

Richiamato altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Direttore d'area economico-finanziaria dr. Carlo Bellini, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale per le vie brevi.

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, ed in particolare:

**ENERGY TRADE SPA – conferma dell'azione di razionalizzazione da realizzarsi mediante alienazione della partecipazione entro il 2020**

La società Energy Trade Spa è una società partecipata indirettamente da AIMAG per il tramite di

SINERGAS Spa. Quest'ultima detiene il 32,89% di quote di partecipazione della società. La società si occupa di importazione, acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica e gas naturale. E' in corso la cessione della partecipazione, difatti SINERGAS in data 3 aprile 2019 con prot. n.267 ha inviato una comunicazione via pec ad Energy Trade con cui indicava la volontà di cedere la propria quota azionaria. Energy Trade ha dato riscontro alla comunicazione di SINERGAS in data 11 ottobre 2019 chiedendo un confronto sul percorso da intraprendere e le modalità per la dismissione della quota di partecipazione. Si prevede che la partecipazione possa essere alienata entro il 31.12.2020

### **SO.SEL SPA – azione di razionalizzazione da realizzarsi mediante alienazione della partecipazione entro il 2020**

So.Sel è una società che si occupa di contatori acqua e gas, gestione call center ed attività di sportello, calcolo e fatturazione consumi, stampa bollette, recapito fatture, recupero crediti.

La società è partecipata da AIMAG che detiene il 24% delle azioni.

Si prevede la cessione della partecipazione in quanto non più essenziale per le attività del Gruppo, difatti tutte le attività compiute da SO.SEL verrebbero in parte internalizzate ovvero ricercate sul mercato da parte del Gruppo AIMAG, essendo attività prettamente di natura commerciale, con il risultato che sarebbe sempre più difficile minimizzare i costi sfruttando appieno le attività svolte da SO.SEL. Va tenuto in conto, inoltre, che anche altri due soci hanno compiuto ragionamenti analoghi ed hanno già provveduto alla cessione della partecipazione in funzione dell'impossibilità di sfruttare in maniera diretta e piena l'attività svolta da SO.SEL, al fine di ridurre i costi di gestione di tali attività. Si ritiene pertanto necessario procedere ad una dismissione per ridurre i costi di funzionamento ex art.20 co.2 lett.f) TUSP massimizzando il valore della partecipazione avendo deciso di cedere le partecipazioni unitamente agli altri due soci anche se con momenti temporali differiti per il relativo passaggio autorizzativo di AIMAG con la presente revisione ordinaria.

### **CA.RE Srl – contenimento dei costi con riduzione del Cda da 5 a 3 membri**

CA.RE. SRL svolge attività di selezione e trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata domestica e dei rifiuti speciali provenienti da attività produttive ed è soggetta ad attività di Direzione e coordinamento di AIMAG Spa detenendo il 51% del capitale sociale dal 03.08.2018.

Si ritiene opportuno procedere con la riduzione del Cda da 5 a 3 membri, in quanto la società per dimensione e fatturato non necessita di un Cda così numeroso, stante anche la presenza di soli due soci. In ogni caso si ritiene di mantenere un Consiglio di Amministrazione anziché un Amministratore Unico per la presenza rilevante di un socio privato che detiene il 49% del capitale sociale e che richiede una rappresentazione nell'organo amministrativo.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Preso atto che esiste in dottrina controversia sulla obbligatorietà della pronuncia dell'Organo di revisione sull'argomento in oggetto e che il Revisore Unico, dottor Marco Vaccari, ha comunicato con mail del 12.12.2019, assunta al Prot. n. 20957 del 12.12.2019, che non ritiene necessario esprimere un parere in quanto non previsto dalla legge, non rientrando né tra le previsioni dell'art. 239 del TUEL 267/2000 e neppure dal Testo Unico Società Pubbliche.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, dott. Carlo Bellini, ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati nella registrazione audio conservata agli atti.

Con la seguente votazione resa in forma palese

- presenti n. 9;
- votanti n.7;
- voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Bomporto, Solara, Sorbara Insieme”);
- voti contrari n. 0;
- astenuti n. 2 (Volpe Giuseppe del gruppo “Uniti per Bomporto”; Paulis Elena del gruppo “Idee in Movimento Bomporto e frazioni”).

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in parte narrativa e qui richiamate, la revisione periodica al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Bomporto detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31/12/2018, le cui modalità attuative sono indicate nell’allegato A), di cui si forniscono di seguito le sintetiche risultanze finali:
  - ENERGY TRADE SPA – conferma dell’azione di razionalizzazione da realizzarsi mediante alienazione della partecipazione entro il 2020
  - SO.SEL SPA – azione di razionalizzazione da realizzarsi mediante alienazione della partecipazione entro il 2020
  - CA.RE Srl – contenimento dei costi con riduzione del Cda da 5 a 3 membri entro il 2020;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP;
6. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP;
7. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere entro i termini di legge del 31/12/2019, con separata votazione che dà quale esito finale

- presenti n. 9;
- votanti n.7;
- voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Bomporto, Solara, Sorbara Insieme”);
- voti contrari n. 0;
- astenuti n. 2 (Volpe Giuseppe del gruppo “Uniti per Bomporto”; Paulis Elena del gruppo “Idee in Movimento Bomporto e frazioni”),

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Allegato:

A) Relazione tecnica

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

Dott. Angelo Giovannini  
sottoscritto digitalmente

**IL VICE SEGRETARIO REGGENTE**

Dott. Carlo Bellini  
sottoscritto digitalmente

---